

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 76/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Piano Faunistico-Venatorio Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR n. 7/95 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo approvato dalla II Commissione in data 21 gennaio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 29 del 24 gennaio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 8 febbraio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Fabiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 febbraio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 6 febbraio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 febbraio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:

“Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura possono essere autorizzate, sentito l'Ente Gestore, verifiche zootecniche organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana riservate alle razze canine iscritte ai libri genealogici riconosciuti e tutelate dai regolamenti e disciplinari emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.”;

2. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, dopo la parola "lepre" è aggiunta la seguente: "la starna";

3. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, la parola "tendere" è sostituita dalla seguente: "arrivare";
4. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, dopo la parola "anni" sono aggiunte le seguenti: "dal vincolo";
5. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, riga 30 del sottocapitolo, le parole "Per le ZRC già istituite i tre anni decorrono dall'entrata in vigore del PFVR [...] piano di gestione." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle stesse dovranno, inoltre, essere effettuati censimenti della popolazione anche nel periodo post riproduttivo al fine di poter meglio programmare gli eventuali interventi gestionali in relazione anche ai trend riproduttivi degli anni precedenti. Possono essere istituite anche ZRC particolarmente vocate per la Starna previo apposito progetto di conservazione e/o reintroduzione.";
6. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 219, le parole "Le attività che interferiscono [...] delle indicazioni veterinarie." sono sostituite dalle seguenti: "Le attività che interferiscono anche solo potenzialmente con la biologia delle specie, (es. operazioni di immissione) debbono essere svolte sulla base di valutazioni quali-quantitative a seguito di censimenti. Tali interventi sono dettati da esigenze biologiche delle specie ed effettuati dall'ATC, nell'ambito dell'attività di gestione, per ogni ZRC, tenendo conto anche delle colture agricole e delle indicazioni veterinarie e faunistiche. Tutti gli interventi, comunque, debbono tendere a conservare e a non inquinare geneticamente i ceppi di selvaggina autoctona ed autoriproducentesi.";
7. al sottocapitolo 13.5 "SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO", punto 13.5.2 "Volpe", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 219, dopo l'alinea "Cattura mediante gabbie-trappola" è aggiunto la seguente: "battuta in braccata con utilizzo dei cani da seguita.".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

In relazione all'atto in oggetto si precisa quanto segue.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura possono essere autorizzate, sentito l'Ente Gestore, verifiche zootecniche organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana riservate alle razze canine iscritte ai libri genealogici riconosciuti e tutelate dai regolamenti e disciplinari emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le specie target nelle ZRC sono principalmente la Lepre, la starna e il Fagiano; per quest'ultima è importante la presenza di punti d'acqua per l'abbeverata. Sono previste densità ottimali pre-riproduttive di riferimento, per la Lepre (10 lepri/kmq) e per il Fagiano (12 fagiani/kmq), che dovranno essere verificate annualmente con censimenti primaverili e alle quali si dovrà arrivare entro tre anni dal vincolo dall'istituzione della ZRC. Nelle stesse dovranno, inoltre, essere effettuati censimenti della popolazione anche nel periodo post riproduttivo al fine di poter meglio programmare gli eventuali interventi gestionali in relazione anche ai trend riproduttivi degli anni precedenti. Possono essere istituite anche ZRC particolarmente vocate per la Starna previo apposito progetto di conservazione e/o reintroduzione.

Le attività che interferiscono anche solo potenzialmente con la biologia delle specie, (es. operazioni di immissione) debbono essere svolte sulla base di valutazioni quali-quantitative a seguito di censimenti. Tali interventi sono dettati da esigenze biologiche delle specie ed effettuati dall'ATC, nell'ambito dell'attività di gestione, per ogni ZRC, tenendo conto anche delle colture agricole e delle indicazioni veterinarie e faunistiche. Tutti gli interventi, comunque, debbono tendere a conservare e a non inquinare geneticamente i ceppi di selvaggina autoctona ed autoriproducentesi.

Par. 13.5.2 Controllo specie in sovrannumero. Volpe.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività di gestione delle Zone di ripopolamento e cattura, si chiede di inserire, oltre alle tecniche di intervento previste, anche quella della battuta in braccata con utilizzo dei cani da seguita. Tale richiesta deriva dalla valutazione dell'orografia particolare del territorio marchigiano, caratterizzato da elevata rugosità ed intensa copertura vegetativa, orografia questa che ha tradizionalmente portato ad una non efficace soluzione del problema con tecniche diverse da quella suindicata.

Si richiede quindi ciò consapevolmente e comunque a seguito di ponderata valutazione tra gli interessi di "efficienza di prelievo" della specie Volpe e quello del "disturbo delle specie no target" (cioè tutte le altre specie terricole presenti, che comunque, non verrebbero disturbate con l'utilizzo di ausiliari selettivi ed accuratamente scelti e condotti da operatori faunistici appositamente formati ed abilitati.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:

“Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura possono essere autorizzate, sentito l'Ente Gestore, verifiche zootecniche organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana riservate alle razze canine iscritte ai libri genealogici riconosciuti e tutelate dai regolamenti e disciplinari emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.”;

2. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, dopo la parola "lepre" è aggiunta la seguente: "la starna";

3. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, la parola "tendere" è sostituita dalla seguente: "arrivare";

4. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, al sesto capoverso, dopo la parola "anni" sono aggiunte le seguenti: "dal vincolo";

5. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, riga 30 del sottocapitolo, le parole "Per le ZRC già istituite i tre anni decorrono dall'entrata in vigore del PFVR [...] piano di gestione." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle stesse dovranno, inoltre, essere effettuati censimenti della popolazione anche nel periodo post riproduttivo al fine di poter meglio programmare gli eventuali interventi gestionali in relazione anche ai trend riproduttivi degli anni precedenti. Possono essere istituite anche ZRC particolarmente vocate per la Starna previo apposito progetto di conservazione e/o reintroduzione.";

6. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 219, le parole "Le attività che interferiscono [...] delle indicazioni veterinarie." sono sostituite dalle seguenti: "Le attività che interferiscono anche solo potenzialmente con la biologia delle specie, (es. operazioni di immissione) debbono essere svolte sulla base di valutazioni quali-quantitative a seguito di censimenti. Tali interventi sono dettati da esigenze biologiche delle specie ed effettuati dall'ATC, nell'ambito dell'attività di gestione, per ogni ZRC, tenendo conto anche delle colture agricole e delle indicazioni veterinarie e faunistiche. Tutti gli interventi, comunque, debbono tendere a conservare e a non inquinare geneticamente i ceppi di selvaggina autoctona ed autoriproducentesi.";

7. al sottocapitolo 13.5 "SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO", punto 13.5.2 "Volpe", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 219, dopo l'alea "Cattura mediante gabbie-trappola" è aggiunto la seguente: "battuta in braccata con utilizzo dei cani da seguita.".

Il Presidente

F.to Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di atto amministrativo n. 76/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Piano Faunistico-Venatorio Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR n. 7/95 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo approvato dalla II Commissione in data 21 gennaio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 15 del 24 gennaio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2., della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 febbraio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 6 febbraio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 febbraio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. al capitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, riga 25 del sottocapitolo, dopo le parole "sistemi efficaci di prevenzione dei danni e un loro," la parola "indennizzo" è sostituita dalla seguente: "risarcimento";
2. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, riga 30 del sottocapitolo, le parole "Per le ZRC già istituite i tre anni decorrono dall'entrata in vigore del PFVR" sono soppresse;

3. al sottocapitolo 8.2.2 "Zone di ripopolamento e cattura", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 218, riga 37 del sottocapitolo, dopo le parole "associazioni venatorie" sono aggiunte le seguenti: "e degli agricoltori";
4. al sottocapitolo 8.2.9 "Fondi chiusi e fondi sottratti", nel documento "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE", dell'Allegato A, pagina 224, riga 9 del sottocapitolo, dopo le parole "del divieto stesso." sono aggiunte le seguenti: "Per gli agricoltori biologici è possibile sottrarre il proprio fondo dell'esercizio venatorio senza vincoli di tempo e superficie".

Il Presidente
F.to Marco Manzotti